



Al Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 105 DEL 25 NOVEMBRE 2020

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni conseguenti al regime di sospensione delle prestazioni di cui all'OPGR n. 3/2020 e seguenti. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 – art. 9 “Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati” e OPGR n. 90/2020 - Determinazioni

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “*il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*” a tenore del quale le Autorità



Al Presidente della Regione

competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del suddetto decreto;

VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;

VISTO il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;



Al Presidente della Regione

VISTO il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica, abrogando contestualmente il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che ha fornito ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19” *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale”*;

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 avente ad oggetto la ridefinizione delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che, in considerazione del miglioramento delle condizioni epidemiche, ha disposto, a far data 18.05.2020 e 03.06.2020, la cessazione degli effetti di tutte le misure limitative della circolazione rispettivamente all'interno del territorio regionale e di quello nazionale;

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”* che ha prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza;

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, che proroga, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”*;



Al Presidente della Regione

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dalla Protezione Civile relativi all'emergenza Coronavirus;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sempre relative all'emergenza Covid – 19, ed in particolare:

O.P.G.R. n. 3 del 9 marzo 2020

O.P.G.R. n. 7 del 13 marzo 2020

O.P.G.R. n. 44 del 20 aprile 2020

O.P.G.R. n. 55 del 5 maggio 2020

O.P.G.R. n. 76 del 20 giugno 2020

RICHIAMATA altresì l'O.P.G.R. n. 90 del 9 ottobre 2020 recante *“Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni conseguenti al regime di sospensione delle prestazioni di cui all'OPGR n. 3/2020 e seguenti. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*

VISTO il Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149 *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

CONSIDERATO che il D.L. n. 149/2020, ad integrazione dell'art. 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 9 *“Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati” – c. 1 lett b - reca:*

“dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: “5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinarie erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo a tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi



Al Presidente della Regione

accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

5-ter. *La disposizione prevista al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.";*

RITENUTO che ricorrano i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 9, in quanto con i provvedimenti presidenziali menzionati, in concomitanza della fase emergenziale c.d. "Fase 1", è stata disposta la sospensione delle attività ordinarie delle strutture private accreditate, destinatarie di apposito budget per l'anno 2020;

CONSIDERATO che le strutture private accreditate costituiscono nodi fondamentali della rete del SSR e concorrono ad assicurare i livelli assistenziali - DPCM 12 Gennaio 2017, garantendo, in taluni casi, prestazioni altrimenti non rese da parte delle AA.SS.LL.;

RITENUTO di potersi conformare alle disposizioni succitate, riconoscendo pertanto alle strutture private accreditate, destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 ricomprese nell'ambito di applicazione del c. 5 bis e di quelle del c. 5 ter dell'art. 9 del DL n. 149/2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020;

PRECISATO che

- per il riconoscimento anzidetto si tiene conto sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020, di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum, da erogarsi in quanto legato all'emergenza in corso;
- il contributo costituisce ristoro dei soli costi fissi, comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura, per la sospensione delle attività previste nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, come prescritto dalle disposizioni regionali su elencate, tra i quali costi devono intendersi ricompresi, esemplificativamente, ma non esaustivamente, quelli relativi alle retribuzioni e contribuzioni per il personale, quelli inerenti locazioni e manutenzioni della struttura, quelli correlati alla continuità del suo funzionamento ed all'approvvigionamento dei beni e dei servizi, anche energetici, all'uopo necessari, quelli riguardanti le sanificazioni, i dispositivi di protezione individuale, l'esecuzione dei tamponi e quant'altro richiesto per la gestione dell'attività nel periodo in cui vige lo stato di emergenza, ecc.;
- le strutture interessate sono tenute a rendicontare l'effettiva produzione delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 e i soli costi fissi di cui sopra comunque sostenuti;



Al Presidente della Regione

PRECISATO altresì che, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento, il predetto riconoscimento va comunque ricompreso nell'ambito del budget assegnato per il 2020 e opera fino a sua concorrenza, non riconoscendosi alcun ammontare in extrabudget;

STABILITO che, prima di procedere alle liquidazioni anzidette, che saranno riconosciute solo nell'ambito dei tetti di spesa 2020, le AA.SS.LL. devono provvedere, per le strutture operanti nei rispettivi ambiti territoriali, all'acquisizione delle rendicontazioni previste;

PUNTUALIZZATO che di quanto stabilito nel presente provvedimento sia fatta espressa menzione nel redigendo contratto;

PRECISATO che, con riferimento alle strutture riabilitative ex art. 26, l'O.P.G.R. n. 90/2020 ha evidenziato la necessità di assicurare il più diffuso ricorso alla telemedicina, secondo le modalità e nel rispetto della D.G.R. n. 481 del 5 agosto 2020 *“Linee operative per lo sviluppo dei servizi di telemedicina nella regione Abruzzo”*;

SOTTOLINEATO che le AA.SS.LL., attraverso i propri organismi – Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) - sono tenute a dare attuazione alle disposizioni quivi richiamate in materia di telemedicina – D.G.R. n. 481/2020 -, al fine di assicurare la presa in carico e l'adeguata assistenza ai soggetti fragili, esposti altrimenti a gravi pregiudizi in assenza di prestazioni, non somministrate al momento dalle Aziende USL;

RIBADITI l'obbligo dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza attraverso e nel rispetto delle indicazioni regionali e le responsabilità discendenti dal relativo inadempimento;

RITENUTO necessario assumere tutte le misure recate dalla presente Ordinanza per una migliore tenuta e risposta organizzativa ed operativa dell'intero sistema sanitario regionale all'epidemia in atto;

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. che, conformemente alle disposizioni del Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149 *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* – art. 9 *“Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati”* – c. 1 lett b ed in attuazione delle stesse, sussistendo i presupposti come descritto in premesse, si riconosca alle strutture private accreditate, destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 ricomprese nell'ambito di applicazione del c. 5 bis e di quelle del c. 5 ter dell'art. 9 del DL n. 149/2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato



Al Presidente della Regione

nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020;

2. che, per il riconoscimento anzidetto, si tenga conto sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020, di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum da erogarsi in quanto legato all'emergenza in corso;

3. che il contributo debba coprire i soli costi fissi, comunque sostenuti dalle strutture private accreditate per la sospensione delle attività previste nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, debitamente rendicontati assieme alla rendicontazione dell'effettiva produzione delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020, come previsto dalle disposizioni succitate, tra i quali costi devono intendersi ricompresi, esemplificativamente, ma non esaustivamente, quelli relativi alle retribuzioni e contribuzioni per il personale, quelli inerenti locazioni e manutenzioni della struttura, quelli correlati alla continuità del suo funzionamento ed all'approvvigionamento dei beni e dei servizi, anche energetici, all'uopo necessari, quelli riguardanti le sanificazioni, i dispositivi di protezione individuale, l'esecuzione dei tamponi e quant'altro richiesto per la gestione dell'attività nel periodo in cui vige lo stato di emergenza, ecc.;

4. che il riconoscimento previsto sia comunque ricompreso nell'ambito del budget assegnato per il 2020 e operare fino a sua concorrenza, non riconoscendosi alcun ammontare in extrabudget, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento;

5. che, prima di procedere alle liquidazioni anzidette, riconosciute solo nell'ambito dei tetti di spesa 2020, le AA.SS.LL. provvedano, per le strutture operanti nei rispettivi ambiti territoriali, all'acquisizione delle rendicontazioni previste;

6. che di quanto stabilito nel presente provvedimento sia fatta espressa menzione nel redigendo contratto;

7. che, con riferimento alle strutture riabilitative ex art. 26, come prescritto dalla O.P.G.R. n. 90/2020, sia assicurato il più diffuso ricorso alla telemedicina, secondo le modalità e nel rispetto della D.G.R. n. 481 del 5 agosto 2020 "*Linee operative per lo sviluppo dei servizi di telemedicina nella regione Abruzzo*";

8. che le AA.SS.LL., attraverso i propri organismi – Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) – provvedano a dare attuazione alle disposizioni quivi richiamate in materia di telemedicina – D.G.R. n. 481/2020 -, al fine di assicurare la presa in carico e l'adeguata assistenza ai soggetti fragili, esposti altrimenti a gravi pregiudizi, in assenza di prestazioni, non somministrate al momento dalle AA.SS.LL.;



Al Presidente della Regione

9. che i Direttori Generali delle AA.SS.LL. garantiscano i Livelli Essenziali di Assistenza attraverso e nel rispetto delle indicazioni regionali, per il cui inadempimento risultano responsabili.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, dalla sua comunicazione.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dr. Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute

D.ssa Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta

Dr. Marco Marsilio
(Firmato digitalmente)